SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 dicembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Simbeteanu Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13997)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cereni Erion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13998)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Laiu Elena Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13999)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Amariei Ana Nadia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14000)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Gheorghe Constantin Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14001)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14002)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baron Anca Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14003)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, il sig. Vitus Levente , di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14004)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Horvath Andrea Matild, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14005)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, il sig. Pinter Ferenc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14006)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hegedus Nora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14007)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anei Nita Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14008)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Avramescu Mihaela Crina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14009)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudor Denisa Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14010)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Konya Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14011)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobrai Csilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14012)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Beluskà Ingrid, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14013)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mititelu Eugenia Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14014)*

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Ciurea Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14015)*

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Constantineasa Maria Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14016)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. James Manoj, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14017)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Mini Mol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14018)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chalichemala Prema Latha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14019)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cutinha Diana Preema, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14020)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Devassy Rincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14023)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vattoly Smitty Pathrose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14024)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Neouchi Abir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14025)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Joy Dijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14026)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chethipuzha Thomas Anu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14027)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Cicily, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14028)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Babu Vibin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14029)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kavithazhe Abraham Josin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14030)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chacko Jancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14031)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thekkemuriyil Sukumaran Shylaja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14021)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Soumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14022)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nitha Poulose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14032)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Lijoy Mathews, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14033)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra John Divya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14034)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palacios Chavez Jonas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14035)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cecilia Baldeon Flores, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14036)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Warren Simarra Perez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14037)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Soniya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14038)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jose Johnson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14039)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mulackal James Manoj, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14040)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pojar Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14041)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanda Olimpia Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14042)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lacatus Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14043)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Amarinei Elena Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14044)*
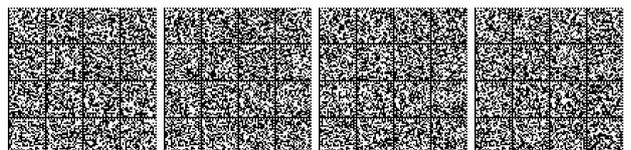
DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Atesoaie Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14045)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Sava Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14046)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bujor Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14047)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Beltag Delia Floricica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14048)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Martin Mirela Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14049)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baloi Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14050)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Antimir Sirbu Fanica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14051)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ion Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14052)*
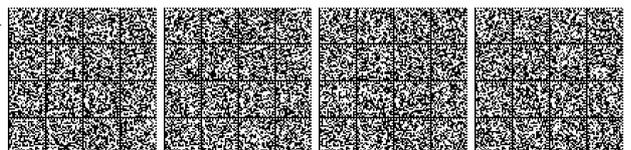
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «Tota Consulting s.a.s. di A. Tota», in Candela.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 9 luglio 2009 prot. DAG 20/07/2009.0094507.E, integrata l'8 settembre 2009 prot. DAG 9/09/2009. 0109936.E , con la quale il Rag. Tota Antonio, nato Bari il 2 settembre 1979 in qualità di legale rappresentante della società in accomandita semplice «Tota Consulting s.a.s. di A. Tota» con sede legale in Candela (Foggia), via Ripandelli n. 67, P.IVA 03305790713, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell' associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società in accomandita semplice «Tota Consulting s.a.s. di A. Tota» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di due sedi idonee allo svolgimento dell'attività in: Brindisi, via Commenda n. 30-32, e in Foggia, via Napoli Km. 3,8,

che i formatori nelle persone di:

prof. Cardillo Mario, nato a Volturino (Foggia) l'8 luglio 1955,

dott. Fanelli Romeo , nato a Lucera (FO) il 3 agosto 1955,

dott. Passarelli Nicola, nato a Apice (Benevento) il 23 marzo 1932,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione «Tota Consulting s.a.s. di A. Tota» con sede legale in Candela (Foggia), via Ripandelli n. 67 P.IVA 03305790713 , tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13961

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitanti a tenere corsi di formazione dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie A-Connet», in Ostuni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Esaminata l'istanza del 20 luglio 2009 prot. DAG 8/9/2009. 0109712.E con la quale il dott. Carlo Penna nato a Ferrara il 16/2/1951, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet» con sede legale in Ostuni (Brindisi), Corso Umberto I n.15, C.F. 90035740746, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell' associazione tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;
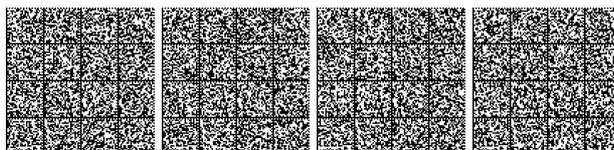
Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet» risultano conformi a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di due sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in : Roma, corso Trieste n. 56/A e Napoli, via Toledo n. 205;

che i formatori nelle persone di:

avv. Carparelli Giovanni, nato ad Ostuni il 30 settembre 1960,

avv. Farina Massimo, nato a Napoli il 27 aprile 1947,

avv. Putignano Vincenzo, nato ad Ostuni il 9 novembre 1965,

dott. Tarì Antonio, nato ad Ostuni il 1° aprile 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet» con sede legale in Ostuni (Brindisi), Corso Umberto I n.15, C.F. 90035740746, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13962

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Faina Nicolae Marius, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Faina Nicolae Marius, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg - Jiu nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg - Jiu nell'anno 2008 dal sig. Faina Nicolae Marius, nato a Strehaia (Romania) il giorno 18 febbraio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Faina Nicolae Marius è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14457

DECRETO 11 novembre 2009.

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Veneto. (Decreto n. 48127).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali nel limite complessivo di spesa di € 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede la possibilità, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente, di prorogare, anche senza soluzione di continuità, i trattamenti già concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti, altresì, i commi 2, 3, 6, 7 dell'art. 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Visto il decreto interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, con il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 16 aprile 2009, sono state assegnate alla regione Veneto risorse finanziarie pari ad € 50 milioni per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Vista l'allegata nota del 18 giugno 2009, con la quale la regione Veneto chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un'integrazione alle risorse di cui al capoverso precedente, in considerazione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento;

Visto l'allegato accordo governativo del 23 settembre 2009, con il quale sono state attribuite alla regione Veneto, ad integrazione delle risorse di cui all'accordo del 16 aprile 2009, risorse finanziarie pari ad € 50 milioni per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione delle risorse finanziarie già assegnate con il decreto interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009 per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnate alla regione Veneto ulteriori risorse finanziarie pari ad € 50 milioni per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.
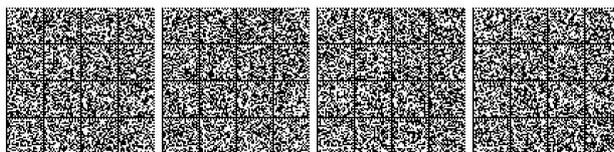
Art. 2.

L'onere aggiuntivo, pari ad € 50 milioni, a carico del Fondo per l'occupazione, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la regione Veneto sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A14459

DECRETO 16 novembre 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge n. 203/2008, del trattamento di CIGS per i lavoratori della società Aeroporto S. Anna S.p.a. (Decreto n. 48126).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 31 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 18 marzo 2009, intervenuta presso la regione Calabria, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Aeroporto S. Anna S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 20 marzo 2009;

Visto il decreto n. 46127 del 27 maggio 2009, di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative, della società Aeroporto S. Anna S.p.a., per il primo semestre, dal 20 marzo 2009 al 19 settembre 2009;

Vista l'istanza presentata in data 21 settembre 2009, con la quale la società Aeroporto S. Anna S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative per il periodo dal 20 settembre 2009 al 19 marzo 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 31 unità lavorative, per il secondo semestre, dal 20 settembre 2009 al 19 marzo 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative, della società Aeroporto S. Anna S.p.a., per il periodo dal 20 settembre 2009 al 19 marzo 2010.

Unità: Isola Capo Rizzuto (Crotone);

Matricola INPS: 2203586033/001;

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A14448
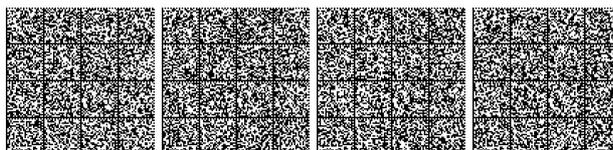
DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Braitaru Andreia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Braitaru Andreia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg-Jiu nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg-Jiu nell'anno 2008 dalla sig.ra Braitaru Andreia, nata a Novaci (Romania) il giorno 5 dicembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Braitaru Andreia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14454

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Contor Olguta coniugata Enache, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Enache Olguta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Constanta nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle di-

sposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Constanta nell'anno 1998 dalla sig.ra Contor Olguta, coniugata Enache, nata a Constanta (Romania) il giorno 18 dicembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Contor Olguta, coniugata Enache, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14455

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Valeanu Claudia Mariana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Valeanu Claudia Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» seguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2003 dalla sig.ra Valeanu Claudia Mariana, nata a Buzau (Romania) il giorno 4 dicembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Valeanu Claudia Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14456

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Trota Reatina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse per la registrazione ai servizi della Commissione europea e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 14 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007, con il quale alla denominazione «Trota Reatina» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto 19 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Trota Reatina», protetta transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato;

Visto il decreto 23 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'11 novembre 2009, con il quale, a seguito della domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Trota Reatina» presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'organismo comunitario competente, è stata revocata la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla medesima denominazione;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto decreto 19 novembre 2007;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata, con decreto 19 novembre 2007, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Trota Reatina», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A14458

DECRETO 20 novembre 2009.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2003 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla dal Consorzio di tutela vini «Colline Teramane» per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del disciplinare di produzione della DOCG «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2010/2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m.s.l. con esclusione dei fondovalli umidi.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» non deve essere superiore a 9,5 tonnellate per ettaro in coltura specializzata ed anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata nel limite indicato mediante il diradamento. Non sono ammessi superi di produzione.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Fermo restando il limite massimo di produzione sopra indicato:

per i nuovi impianti e i reimpianti la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 3000 ceppi;

per gli impianti esistenti in coltura specializzata e promiscua la produzione dovrà essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo che non dovrà essere in alcun caso superiore a 7,00 Kg.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette aperte.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo del 12% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

09A14444

DECRETO 20 novembre 2009.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d'Abruzzo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizza-

zione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1972 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo» per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo»;

Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a DOC «Trebbiano d'Abruzzo» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d'Abruzzo» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1972 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato *A* i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo».

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO
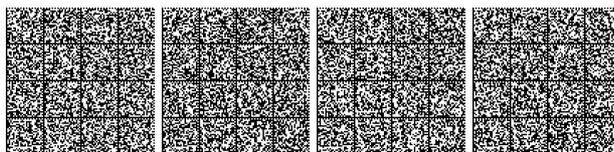
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
TREBBIANO D'ABRUZZO	B112	X	TRE	1	X	X	A	0	X
TREBBIANO D'ABRUZZO RISERVA	B112	X	TRE	1	A	X	A	1	X
TREBBIANO D'ABRUZZO SUPERIORE	B112	X	TRE	1	B	X	A	0	X

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "TREBBIANO D'ABRUZZO"

Articolo 1
(Denominazioni e vini)

La denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" è riservata ai vini "Trebbiano d'Abruzzo", "Trebbiano d'Abruzzo" superiore e "Trebbiano d'Abruzzo" riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
(Base ampelografica)

I vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di:

in provincia di Chieti:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

in provincia di L'Aquila:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

in provincia di Pescara:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli,
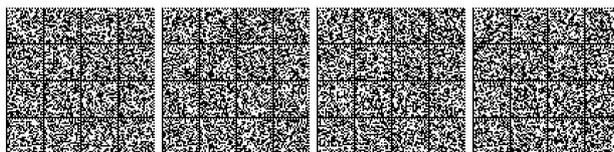
Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

in provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

Detta zona è così delimitata:
Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola fino all'incrocio con la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella Casanova. Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito che incontra la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco- Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove si incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale: Si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all'altezza del centro abitato. Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale. Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire

sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si segue detto limite verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli. Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara. Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo la costa fino al limite regionale nord. Inoltre è compreso l'intero territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonché l'area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L'Aquila.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

- *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente Art.3.

- *Densità d'impianto.*

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti e reimpianti a pergola abruzzese la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

- *Forme di allevamento e sesti di impianto*

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

- *Sistemi di potatura*

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- *Forzatura, irrigazione*

E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.

- *Resa a ettaro e gradazione minima naturale*
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

Vino	Resa uva/ha (Ton.)	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol.)
"Trebbiano d'Abruzzo"	14	10,50
"Trebbiano d'Abruzzo" superiore	13	11,50
"Trebbiano d'Abruzzo" riserva	12	12,00

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

- *Zona di vinificazione.*
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente Art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

- *Elaborazione*
Per l'elaborazione dei vini di cui all'Art.1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

- *Arricchimento*
E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine oppure con mosto concentrato rettificato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Per i vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" superiore e "Trebbiano d'Abruzzo" riserva non è consentito l'arricchimento.

- *Resa uva/vino*
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

- Invecchiamento/Affinamento

Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.3. Il periodo di invecchiamento/ affinamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

- Immissione al consumo

Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" non può essere immesso al consumo prima del 1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

- Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'Art.1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Trebbiano d'Abruzzo":
- colore: giallo paglierino intenso;
- odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
- sapore: asciutto, sapido, vellutato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Trebbiano d'Abruzzo" superiore:
- colore: giallo paglierino intenso;
- odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
- sapore: asciutto, vellutato, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Trebbiano d'Abruzzo" riserva:
- colore: giallo paglierino intenso;
- odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
- sapore: asciutto, vellutato, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche

Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" riserva sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Articolo 7
(Etichettatura designazione e presentazione)

- *Qualificazioni*
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato", e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti ai vini di cui all'Art.1.

- *Località*
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, é consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.1992.

- Caratteri e posizione in etichetta
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- *Annata*
Nell'etichettatura dei vini di cui all'Art.1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.2

- *Vigna*
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8
(Confezionamento)

- *Volumi nominali*
Il confezionamento del vino "Trebbiano d'Abruzzo", "Trebbiano d'Abruzzo" superiore e "Trebbiano d'Abruzzo" riserva è consentito nei recipienti di capacità nominale prevista dalla normativa vigente.

Tappatura e recipienti
E' consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi e regolati dalla normativa vigente.
Per il vino "Trebbiano d'Abruzzo" superiore e quello che si fregia della menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca. Sono consentiti i recipienti previsti dalla normativa vigente.

09A14463

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 novembre 2009.

Integrazioni e modifiche al decreto 20 marzo 2009, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 20 marzo 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 52 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 2009, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2009 (di seguito: decreto direttoriale 20 marzo 2009);

Vista l'istanza della società Esplodenti Sabino S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esplosivo da mina denominato «Composizione A5» (che dispone del marchio CE), prodotto nei propri stabilimenti di Casalbordino (CH);

Visto che la società Esplodenti Sabino ha trasmesso, per detto prodotto, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 50,00 euro effettuato dalla società Esplodenti Sabino alla Tesoreria provinciale dello Stato di Chieti in data 18 giugno 2009, per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2009, del prodotto esplodente di cui alla seguente tabella 1;

Vista l'istanza della società SEI S.p.a. con la quale chiede di modificare la denominazione dell'esplosivo da mina «SEIBOOST A», prodotto dalla medesima società e già riconosciuto idoneo ed iscritto in elenco con codice MAP 1Aa 2213, in «Booster SEIBOOST A» per far sì che la denominazione dello stesso sia coincidente con quella riportata nella relativa certificazione di conformità CE;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 20 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Prodotto intestato alla Esplodenti Sabino S.r.l.

1. L'esplosivo denominato «Composizione A5», fabbricato dalla società Esplodenti Sabino S.r.l. (codice società: SAB), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.
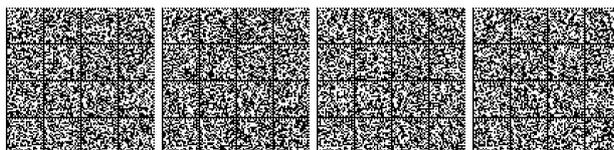
2. Il prodotto di cui al comma 1, è iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicato nella seguente tabella:

tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Composizione A5	1Aa 2214	SAB

Art. 2.

Prodotto intestato alla S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.a.

1. La denominazione dell'esplosivo «SEIBOOST A» fabbricato dalla S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.a. (codice società: SEI), è modificata come segue:

tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Booster SEIBOOST A	1Aa 2213	SEI

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: TERLIZZESE

09A14449
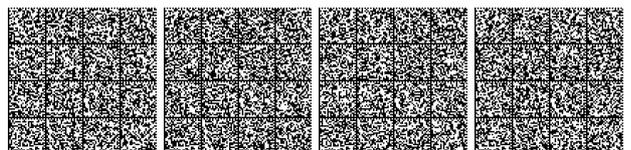
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del vice consolato onorario in Ilulissat (Groenlandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Ilulissat (Groenlandia) un Vice Consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Copenaghen, con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio della Groenlandia.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

09A14450

Soppressione del vice consolato onorario in Arica e del vice consolato onorario in Iquique ed istituzione del Consolato onorario in Iquique (Cile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Arica è soppresso.

Art. 2.

Il vice consolato onorario in Iquique è soppresso.

Art. 3.

È istituito a Iquique un consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Santiago, con la seguente circoscrizione territoriale: le regioni di Iquique, Arica e Parinacota.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

09A14451

Rilascio di *exequatur*

In data 5 novembre 2009, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Giuditta Ileana Nitti, console onorario della Repubblica di Macedonia a Bari.

09A14452

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Parrocchia di S. Antonio al Bosco, in Poggibonsi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2009, viene estinta la Parrocchia di S. Antonio al Bosco, con sede in Poggibonsi (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Alberto da Chiatina, con sede in Colle Val d'Elsa (Siena).

09A14445

Estinzione della Parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasia a Bagnaia, in Murlo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2009, viene estinta la Parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasia a Bagnaia, con sede in Murlo (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Bartolomeo a Pilli, con sede in Sovicille (Siena).

09A14446

Estinzione della Parrocchia di S. Fedele a Paterno, in Radda in Chianti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2009, viene estinta la Parrocchia di S. Fedele a Paterno, con sede in Radda in Chianti (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Cristoforo a Vagliagli, con sede in Castelnuovo Barardenga (Siena).

09A14447

Estinzione della Parrocchia dei Santi Giovanni e Biagio a Luriano, in Monticiano, località Luriano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2009, viene estinta la Parrocchia dei Santi Giovanni e Biagio a Luriano, con sede in Monticiano (Siena), località Luriano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Giovanni Decollato a Scalvaia, con sede in Monticiano (Siena), località Scalvaia.

09A14453
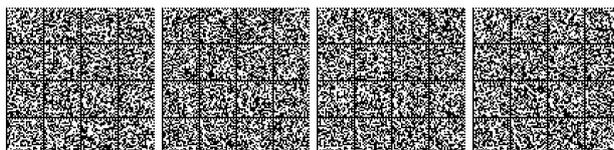
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione di abilitazione della società «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria Igea Marina, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 6922 del 5 novembre 2009, la società «Istituto Giordano S.p.a.», con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) via Rossini n. 2, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti: organismo di certificazione ed ispezione:

materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006);

prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 1168:2004, EN 12794:2005, EN 13747:2005);

finiture di pareti interne ed esterne e di soffitti - coperture, lucernai e relativi prodotti (EN 14509:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A14460

Estensione di abilitazione della società «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria Igea Marina, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 6920 del 5 novembre 2009, la società «Istituto Giordano S.p.a.», con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) via Rossini n. 2, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti: organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 12737:2008, EN 13978-1:2005, EN 14843:2007, EN 14844:2006, EN 14991:2007, EN 14992:2007, EN 15050:2007).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A14461

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa per la società cooperativa «Spazio aperto Soc. coop. a r.l.», in Udine.

Con deliberazione n. 2491 del 12 novembre 2009 la giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Spazio aperto Soc. coop. a r.l.», già con sede in Udine, nominando quale commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Teano n. 1.

09A14462

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-281) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
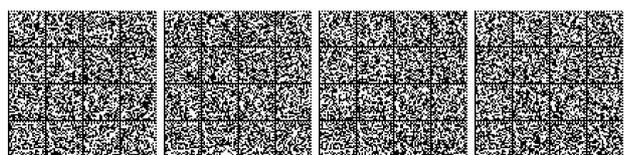
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.